



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ora Ministero dello Sviluppo Economico, concernente l’individuazione e l’aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con D.M. 6 gennaio 2018;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI gli artt. 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”), nel seguito denominato “Testo Unico”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale;

VISTO l’art. 38 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (“Semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale”);

VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico riportante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;

VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 recante: «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;

VISTA l’istanza prot. n. INGCOS/CESUD/1227/GIA del 18 luglio 2018, perfezionata in data 1° febbraio 2019 con nota prot. n. INGCOS/CESUD/0134/RIC, ha chiesto a questo Ministero di essere autorizzata, ai sensi dell’art. 52-quinquies del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, alla costruzione e all’esercizio, con accertamento della conformità urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, dell’opera “Interventi sul Metanodotto Biccari-Napoli DN 600 (24”) MOP 64 bar”;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione, sull’esistente metanodotto Biccari-Napoli DN 600 (24”) MOP 64 bar, dei seguenti interventi:



- inserimento di un punto di intercettazione di linea (PIL) telecontrollato nel Comune di Faeto (FG) per la sostituzione dell'impianto di linea esistente n. 45730/6, che verrà rimosso;
- inserimento di un punto di intercettazione e di derivazione importante (PIDI) telecontrollato con predisposizione dell'allacciamento con discagggio nel Comune di Troia (FG) per il rifacimento dell'impianto n. 45730/4 esistente – che sarà rimosso – e il ricollegamento dell'Allacciamento al Comune di Castelluccio Valmaggiore DN 100;
- inserimento di un punto di intercettazione di linea (PIL) in Contrada Lamia nel Comune di Biccari (FG), in prossimità dell'impianto 1074/A e contestuale rimozione del collegamento Massafra-Biccari con Biccari-Napoli DN 600;
- realizzazione dell'impianto di riduzione della pressione HPRS 50-IS 64/24 bar nel Comune di Biccari (FG) all'interno dell'area impiantistica esistente n. 1029;

CONSIDERATO che il tracciato di progetto ricade in Regione Puglia e interessa i Comuni di Biccari, Faeto e Troia, in Provincia di Foggia;

RITENUTO che detti interventi, che prevedono tra l'altro l'applicazione di tecnologie che consentono il sezionamento da remoto, risultano urgenti in quanto finalizzati all'ammodernamento e all'ottimizzazione dell'assetto della rete esistente, per mantenere gli standard di sicurezza previsti dalle normative vigenti e assicurare un migliore allineamento delle infrastrutture rispetto ai mutamenti e allo sviluppo dei territori interessati;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 8175 dell'11 aprile 2019, nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 52-*quinquies* del D.P.R. 327/2001, quest'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ha indetto apposita Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, con contestuale invito alle Amministrazioni, agli Enti e alle Società in indirizzo ad esaminare il progetto onde esprimere il parere di competenza, nonché alla Regione Puglia ad emanare il proprio atto di intesa in merito all'istanza di autorizzazione unica in argomento, e che con la medesima nota è stato comunicato alle Amministrazioni e agli Enti, chiamati ad esprimere il loro parere, la disponibilità di copia della documentazione relativa al progetto, comprensiva di relazione tecnica ed elaborati grafici nel sito di questo Ministero all'indirizzo <https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/gas-naturale-e-petrolio/gas-naturale/trasporto/metanodotti>;

CONSIDERATO che, con varie note in date 16 e 18 aprile 2019, questa Amministrazione ha proceduto alla prevista comunicazione ai proprietari delle aree interessate in ordine al procedimento autorizzativo in essere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52-*ter* del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 7 della legge 241/90 s.m.i.. Inoltre, ai sensi dell'art. 52-*ter* comma 2 del D.P.R. 327/2001, in data 31 maggio 2019 è stato pubblicato l'avviso di avvio del procedimento sugli albi pretori dei Comuni di Biccari, Faeto e Troia, nonché sui quotidiani "MF" e "La Gazzetta del Mezzogiorno – edizione Gazzetta Capitanata";

CONSIDERATO che il progetto è stato assoggettato a valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che, non rilevando potenziali impatti ambientali significativi e negativi – né in fase di realizzazione né in fase di esercizio –, ha ritenuto con nota prot. n. 21322 del 24 settembre 2018 che le opere in argomento non necessitano di essere sottoposte a successive procedure di valutazione ambientale;



CONSIDERATO che l'opera è, peraltro, oggetto di valutazione sotto il profilo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004, con rilascio del parere da parte dell'Amministrazione di competenza (individuata nella Provincia di Foggia ai sensi della legge regionale n. 20/2009 e della Delibera di Giunta Regionale 26 maggio 2015, n.1135), nonché da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;

VISTA la nota prot. n. 19781 del 11 settembre 2019, con la quale questo Ministero ha trasmesso la ricognizione dell'*iter* del procedimento autorizzativo, con contestuale richiesta di espressione dell'Intesa da parte della Regione Puglia;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 963 del 25 giugno 2020, con la quale, acquisito, tra gli altri, il parere favorevole da parte del Settore Assetto del Territorio e Paesaggio della Provincia di Foggia, la Regione Puglia ha espresso, ai sensi dell'articolo 52-*quinquies*, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'intesa per il rilascio alla società Snam Rete Gas S.p.A. dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'opera;

VISTA la determinazione dirigenziale, datata 27 luglio 2020, di positiva conclusione della sopra citata Conferenza di Servizi, nella quale si ritengono sussistere tutti i presupposti per l'emanazione del provvedimento per autorizzare la Società Snam Rete Gas S.p.A. alla costruzione ed esercizio dell'opera "*Interventi sul Metanodotto Biccari-Napoli DN 600 (24'') MOP 64 bar*", nonché per la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità dell'opera,

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato il progetto definitivo dell'opera denominata "*Interventi sul Metanodotto Biccari-Napoli DN 600 (24'') MOP 64 bar*", della Società Snam Rete Gas S.p.A., depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 2

1. È autorizzata la costruzione e l'esercizio dell'opera di cui all'articolo 1, come da progetto definitivo approvato di cui al comma 1, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti.

Art. 3

1. E' dichiarata la pubblica utilità dell'opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresì l'urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso termine dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.

Art. 4

1. E' riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del metanodotto di cui all'articolo 1, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nel progetto definitivo di cui all'articolo 1.

Art. 5



1. Il presente decreto esplica gli effetti di cui all'articolo 52-*quinquies*, comma 2, del Testo Unico e costituisce quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato incluse tutte le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse.
2. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati.

Art. 6

1. E' fatto obbligo alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di adempiere alle prescrizioni di cui ai pareri delle Amministrazioni e/o Enti interessati, espressi nel corso del procedimento di autorizzazione unica, di cui una sintesi è riportata in Allegato. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, anche qualora non ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti, cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli.
2. Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 1 sono comunicati tempestivamente dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. al Ministero dello sviluppo economico – economico - Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari.

Art. 7

1. I lavori di costruzione dell'impianto dovranno iniziare e concludersi rispettivamente entro i termini di anni uno e cinque dalla data del presente provvedimento.

Art. 8

1. La Società Snam Rete Gas S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente decreto, secondo quanto previsto dall'art. 52-*ter*, comma 1, del D.P.R. n.327/2001. Dell'avvenuta pubblicazione deve essere data comunicazione al Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari.

Art. 9

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente. I termini di proponibilità del ricorso, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sono di giorni 60.

IL DIRETTORE GENERALE

(ing. Gilberto Dialuce)



Allegato

Interventi sul Metanodotto Biccari-Napoli DN 600 (24") MOP 64 bar

Quadro Sinottico delle Prescrizioni

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
Comune di Biccari (FG)	Nota prot. n. 4567 del 09.08.2019	Attesta la compatibilità urbanistica dell'intervento con il vigente strumento urbanistico "PRG ed annesso Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione della G.R. n. 7227 in seduta del 27.11.1990 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 23 del 07.02.1991". Esprime parere favorevole in merito al progetto, conformemente agli strumenti urbanistici vigenti e ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a condizione che: <ul style="list-style-type: none">- siano fatti salvi gli usi civici presenti nell'area;- siano definite le possibili misure di compensazione secondo quanto previsto dal D.M. 10.09.2010;- sia soggetto al rispetto del vincolo idrogeologico.
Comune di Biccari (FG)	Nota prot. n. 3284 del 25.06.2020	Trasmette la Deliberazione di C.C. n. 6 del 16.06.2020, contenente parere favorevole di compatibilità ai sensi dell'art. 52- <i>quinquies</i> del DPR n. 327/01 e s.m.i. e l'approvazione di un progetto a misura di compensazione e riequilibrio ambientale da porsi a carico di Snam Rete Gas S.p.A., in ragione della realizzazione degli interventi in parola e dell'opera "C.da Lamia-Biccari DN650 DP 75 bar".
Provincia di Foggia Settore Assetto del Territorio e Paesaggio	Nota prot. n. 32792 del 19.06.2019	Esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni: <ol style="list-style-type: none">1) va evitata la rimozione della vegetazione esistente;2) in corrispondenza degli "elementi fuori terra" da realizzarsi, si dovrà prevedere la piantumazione di specie autoctone, in modo da limitare quanto più possibile l'impatto visivo.
MiBAC Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia	Nota prot. n. 5922 del 05.07.2019	Relativamente agli aspetti archeologici , parere favorevole, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni, distinte per singoli interventi: Inserimento PIL con TLC (comune di Faeto) Per l'area, giudicata a rischio archeologico medio/alto in considerazione della sua ubicazione alle pendici nord-orientali del Monte Castiglione, sede di un sito archeologico fortificato, e della presenza, a nord, del tracciato della <i>Via Traiana</i> e, a nord-est, di diversi siti archeologici (<i>mutatio</i> , necropoli, casale e chiese) databili dall'età romana all'età basso-medievale in loc. Posta di San Vito/San Vito, si prescrivono indagini archeologiche preliminari ed eventualmente estensive. Variante per rimozione PIL (comune di Faeto) Per l'area, giudicata a rischio archeologico medio/alto in considerazione della sua ubicazione alle pendici settentrionali del



Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		<p>Monte Castiglione, sede di un sito archeologico fortificato, e della presenza, a sud, del tracciato della <i>Via Traiana</i> e, a est, di diversi siti archeologici (<i>mutatio</i>, necropoli, casale e chiese) databili dall'età romana all'età basso-medievale in loc. Posta di San Vito/San Vito, si prescrivono indagini archeologiche preliminari ed eventualmente estensive.</p> <p>Inserimento PIL (comune di Biccari)</p> <p>Per l'area, giudicata a rischio archeologico medio/alto in considerazione del rinvenimento di elementi archeologici in superficie e della presenza di una necropoli databile a partire dall'età arcaica, si prescrivono indagini archeologiche preliminari ed eventualmente estensive.</p> <p>Le operazioni dovranno svolgersi secondo le seguenti modalità.</p> <p><u>In una prima fase</u>, a valle della bonifica superficiale e profonda dei residui bellici, si procederà alla definizione ed esecuzione di saggi archeologici preliminari preventivi, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, all'interno delle aree a rischio archeologico medio direttamente interessate dal tracciato del cavidotto, così come prescritto. Le indagini archeologiche previste dovranno attenersi alle modalità operative dello scavo archeologico stratigrafico, avvalendosi di impresa iscritta alla categoria OS25 e dotata sia di personale tecnico-scientifico (archeologi, rilevatori-disegnatori) sia di manodopera specializzata. Le previste attività di trattamento dei reperti archeologici emergenti dovranno svolgersi in parallelo alle indagini di scavo, in locali idonei predisposti con le adeguate attrezzature e condizioni di sicurezza, individuati a cura della Committenza, al fine di consentire un aggiornamento costante dei dati e della documentazione relativa allo scavo. La schedatura preliminare dei reperti consisterà nella compilazione di apposite schede TMA, integrate dall'elaborazione di schede inventariali, come da nuovo standard ICCD, per i reperti significativi da individuare di concerto con la Soprintendenza. Per questa prima fase è consigliabile provvedere all'esecuzione dei saggi di scavo quanto prima, in modo da evitare che le attività di archeologia preventiva vadano in contrasto con i lavori in progetto.</p> <p><u>In una seconda fase</u> sarà facoltà della Soprintendenza eventualmente disporre l'integrazione dell'attività di scavo assistito con l'estensione dei saggi, tali da assicurare un quadro conoscitivo completo ed esaustivo delle emergenze archeologiche presenti nell'area, della loro dislocazione ed estensione, nonché del loro rilievo testimoniale ai fini della caratterizzazione del contesto interessato dall'intervento.</p> <p><u>In una terza fase</u>, una volta concluse le indagini previste per la prima e la seconda fase e accertata l'assenza di elementi di interesse archeologico o ultimate le attività di scavo e documentazione archeologica necessarie, sarà consentito dar luogo a tutte le fasi di lavoro propedeutiche alla posa della condotta, alla dismissione della condotta esistente e a tutte le attività di cantiere variamente connesse e previste. Per tutte le attività menzionate dovrà prevedersi l'attività di sorveglianza archeologica in corso d'opera.</p>



Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		<p>Tutte le attività di assistenza e scavo archeologico si svolgeranno sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, alla quale si dovrà dare comunicazione dell'inizio dei lavori con preavviso di almeno 15 giorni lavorativi, ai fini della programmazione delle attività di competenza e alla quale dovranno essere sottoposti, per una preventiva valutazione, i <i>curricula</i> degli archeologi incaricati.</p> <p>In ogni caso, qualora dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza, il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi, nonché richieste di variazione di progetto.</p> <p>Per il coordinamento su quantità, dimensioni e posizionamento dei saggi archeologici preventivi di prima fase da eseguirsi, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, in corrispondenza e in prossimità delle aree a rischio archeologico interessate dalle opere di scavo in progetto, sarà predisposto un tavolo tecnico tra la Società Snam Rete Gas e la Società incaricata per le indagini archeologiche in accordo con la Soprintendenza.</p> <p>Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici, parere favorevole con la conferma delle medesime prescrizioni impartite dalla Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Paesaggio con nota prot. 33767 del 25/06/2019, che di seguito si riportano:</p> <ul style="list-style-type: none">• sia evitata la rimozione della vegetazione esistente;• in corrispondenza degli "elementi fuori terra" da realizzarsi si dovrà prevedere la piantumazione di specie autoctone in modo da limitare quanto più possibile l'impatto visivo.
MiSE – Ispettorato Puglia, Basilicata e Molise	Nota prot. n. 142214 del 16.09.2019	Trasmette il Nulla Osta alla costruzione, restando in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori ai fini della dichiarazione di esecuzione, nel rispetto delle norme.
Regione Puglia	Deliberazione di G.R. n. 963 del 25.06.2020	Esprime l'Intesa Regionale, su proposta del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione autorizzazioni ambientali, subordinatamente alle risultanze della Conferenza di servizi finale, acquisiti tutti i pareri necessari.